



Oggetto: ordinanza n° 252 del 06/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3

VISTE l'istanza presentata con nota P.G. 32429 del 22/9/2026 e successive mail dalla società CHOCOMOMENTS S.r.l., relative alla richiesta di occupazione suolo pubblico per posa di banchi merceologi, gazebi, stand, MQ. 144,00 in Via Cavour nel tratto compreso tra Via Manzoni e Via Cavour civico 13, dalle ore 15:00 del giorno 8 Ottobre 2026 alle ore 23:00 del giorno 11 Ottobre 2026;

VISTA la planimetria presentata, indicante i posti assegnati ai partecipanti all'evento;

RAVVISATA la necessità di garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, il cui principio rientra, come indicato dall'art. 1 del vigente Codice della Strada, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale d'istituzione e disciplina del Canone sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO di nominare, ai sensi degli artt. 5 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, Responsabile del Procedimento ai fini della presente ordinanza l'Istruttore **Ciro Barbetti**, in qualità d'Istruttore dell'Unità organizzativa Corpo di Polizia Locale;

DATO ATTO che né il Responsabile competente ad adottare il presente atto, né il Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale si trovano in situazione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 23/07/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028 (PIAO) - modifiche ed integrazioni";

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 24/07/2026, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di dirigente ad interim del Settore 3.

ORDINA

Per le ragioni in premessa specificate:

- il **divieto di transito pedonale** (Fig. II 54 Art.117 del DPR n°495/92), sul marciapiede della strada sopra indicata, tratto interessato dalla posa dei banchi, con deviazione dei pedoni sul lato opposto della carreggiata, dalle ore 15:00 del giorno 8 Ottobre 2026, alle ore 23:00 del 11 Ottobre 2026.

AUTORIZZA

fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'occupazione di una porzione di area su suolo pubblico in Via Cavour nel tratto compreso tra la Via Manzoni e Via Cavour civico 13, con posa di banchi sul marciapiede, gazebi e stand **dalle ore 15:00 del giorno 8 OTTOBRE 2026 alle ore 23:00 del giorno 11 OTTOBRE 2026**, seguendo la planimetria indicante i posti assegnati ai par-

tecipanti.

DISPONE

che l'attività deve svolgersi nel rispetto delle vigenti prescrizioni di Leggi e Regolamenti in materia Igienico-Sanitaria e Commercio, di sicurezza ed impiantistiche, oltre che di quanto altro prescritto nel provvedimento autorizzativo;

che presso lo spazio di esposizione:

- *la carreggiata dovrà essere libera per il transito dei veicoli di soccorso e polizia, nonché dei residenti;*
- *i passaggi per le pertinenze private dovranno essere libere;*
- *dovrà essere garantito 1,5 mt. per il transito pedonale.*

che per i Sig.ri ESPOSITORI, che siano osservate le misure di prevenzione igienico-sanitarie richiamate da Leggi e Regolamenti e quanto previsto nel presente atto;

che vengano rispettate le direttive emanate dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 18.07.2018;

che il rilascio del nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi;

che deve essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23 del D.R. 6 maggio 1940 n° 635;

che il presente non solleva dagli obblighi imposti dall'art. 18 e 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.).

I N F O R M A

che a norma dell'articolo 3, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

che gli atti istruttori citati nella presente ordinanza sono depositati presso il Servizio Polizia Locale ove, secondo le modalità di legge, è possibile prenderne visione ed estrarne copia;

che l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone.

D I S P O N E A L T R E S I '

che tale atto amministrativo può essere revocato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta, l'Amministrazione Comunale, a corrispondere alcun indennizzo;

che copia della presente Ordinanza deve essere conservata e fatta visionare a richiesta degli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune nel-

le forme e nei termini di legge;

che i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del precitato Decreto legislativo, sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza;

che l'Ufficio Tecnico Comunale - Sez. L.L. P.P. - è incaricato di verificare al termine dei lavori gli eventuali dissesti prodotti alla sede stradale e sue pertinenze;

che il richiedente deve disporre in loco regolamentare segnaletica, in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, dal D.M. del 10/07/2002 (Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea) e da ogni altra norma vigente;

che al richiedente si chiede altresì di ripristinare la segnaletica verticale, orizzontale e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere;

che copia del presente Atto deve essere conservato e fatto visionare a richiesta degli organi di cui all'art. 12 del C.d.S.

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, il soggetto succitato, occupa una porzione di suolo pubblico, nel luogo ed orari sopra indicati.

Osservazioni: si raccomanda di lasciare libero accesso alle attività commerciali e di rispettare la posa dei banchi come indicato in planimetria.

Dalle ore 15:00 del giorno 8 Ottobre 2026 verranno eseguite le operazioni di scarico dei materiali con montaggio degli stand. La manifestazione avrà inizio venerdì 9 Ottobre e terminerà domenica 11 Ottobre alle ore 20:00. Le operazioni di smontaggio termineranno alle ore 23:00 del 11 Ottobre 2026.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per le rispettive competenze:

- al Settore 5 Servizi Tecnici;
- al Settore 5 SUAP;
- alla Locale Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

IL DIRIGENTE SETTORE 3
Dott.ssa Filomena Romagnuolo
(firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Istruttore Ciro Barbetti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs 82/2005 s.m.i. modificato e integrato dal [D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010](#) s.m.i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).